



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LINA RUBINO

Presidente

CRISTIANO VALLE

Consigliere

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

STEFANIA TASSONE

Consigliere Rel.

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.08/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6340/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████,
domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

nonché contro

██████████ ██████████

-intimato-

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE n.
3179/2022 depositata il 13/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dal
Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.



FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza n. 1315/2012, con cui il Giudice di Pace di [REDACTED] pronunciando sul sinistro verificatosi il 18 settembre 2006 in [REDACTED] aveva accertato la responsabilità concorrente dei conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti, attribuendo alla [REDACTED] una percentuale di colpa pari al 60% e ad [REDACTED] [REDACTED] quella residua del 40%; per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato in solido quest'ultimo e la sua compagnia assicuratrice, [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.

2. Proposto il gravame, [REDACTED] [REDACTED] chiedeva la riforma della sentenza di prime cure, con accertamento in capo ad [REDACTED] [REDACTED] dell'esclusiva responsabilità del sinistro e conseguente condanna di quest'ultimo, in solido con la sua compagnia assicurativa per la r.c. auto, al risarcimento integrale dei danni; in via subordinata, domandava la riduzione della percentuale di responsabilità a lei ascritta.

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. si costituivano, resistendo al gravame.

3. Con sentenza n. 3179/2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava il gravame, rilevando che: -) il tribunale, in funzione di giudice di appello, aveva più volte disposto che la cancelleria procedesse all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado; -) i reiterati tentativi di acquisizione erano rimasti infruttuosi, per mancato riscontro da parte del competente Ufficio del giudice di pace; -) le parti erano state quindi autorizzate alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio di primo grado; -) nondimeno, esse non vi avevano provveduto.

In tale contesto processuale, il giudice di appello affermava altresì che: *"qualora il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado non sia stato inviato al giudice del gravame e non ne risulti dedotto lo*



smarrimento, è onere della parte che vi ha interesse produrre copia dei verbali di causa contenenti le dichiarazioni testimoniali, dovendosi ritenere, in caso contrario, la correttezza della decisione del giudice di appello di rigetto della domanda per mancanza della prova attesa l'impossibilità di accedere alle testimonianze", e perveniva, quindi, alle seguenti conclusioni: "Nel caso di specie spettava dunque all'appellante ricostruire il fascicolo di primo grado, dal quale si sarebbero dovuti trarre elementi decisivi sui punti controversi della causa, non rilevabili aliunde: in particolar modo, sarebbe stato necessario esaminare le dichiarazioni rese dei testi escussi e la c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure, al fine di vagliare le fondatezza delle censure mosse con riferimento alle valutazioni operate dal giudice di pace in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità delle parti. Ed infatti, l'appellante ha sostanzialmente censurato la pronuncia impugnata rilevando una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, tuttavia, non avendo provveduto alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio di prime cure, questo giudice rimane impossibilitato ad accedere alle prove testimoniali acquisite dal giudice di pace ed alla c.t.u. predetta".

4. Avverso tale sentenza [REDACTED] [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso [REDACTED] [REDACTED]

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348 c.p.c. e 123-bis disp. att. c.p.c."

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348 c.p.c. e 123-bis disp. att. c.p.c."

2.1. Con entrambi i motivi la ricorrente censura la sentenza



impugnata per avere rigettato il gravame, facendo ricadere sull'appellante le conseguenze della mancata disponibilità del fascicolo d'ufficio di primo grado, senza tuttavia considerare che tale evenienza, ove incidente su atti e prove decisivi ai fini della decisione, non può tradursi in un pregiudizio processuale a carico della parte, tanto più quando essa dipenda da disfunzioni dell'ufficio giudiziario.

2.2. I due motivi, che per la stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati.

2.3. Secondo consolidato orientamento di legittimità, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non può risolversi, quando quel fascicolo contenga atti rilevanti o decisivi ai fini della decisione, in una conseguenza processuale pregiudizievole per la parte. È stato infatti affermato, in tema di riassunzione della causa, che "Il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice "a quo" il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. cod. civ., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante, avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto" (v. Cass., n. 10123/2011).

Nella medesima prospettiva, questa Corte ha altresì precisato che "Le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la



manca del fascicolo d'ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso) e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell'istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame" (v. Cass., n. 12223/2012).

Il principio è stato ulteriormente ribadito, con specifico riguardo al giudizio di appello, nel senso che l'assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado non impedisce la decisione solo quando esso non sia indispensabile rispetto ai motivi di gravame; diversamente, l'acquisizione del fascicolo costituisce obbligo dell'ufficio giudiziario, non delegabile alle parti. Si è così affermato che "Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporre l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempito (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado" (v. Cass., n. 8506/2023).

Come è stato ulteriormente specificato, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio non determina di per sé la nullità del procedimento o della sentenza, ma assume rilievo sotto il profilo del vizio motivazionale, quando la parte indichi specificamente gli elementi decisivi che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre da quel fascicolo e che non fossero altrimenti rilevabili. In tal senso, è stato precisato che "Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della



sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (v. Cass., n. 10202/2023).

2.4. Ciò posto (e premesso che la ricorrente ha adempiuto all'onere di specificità e di autosufficienza dei motivi mediante la puntuale indicazione nel ricorso del contenuto essenziale e decisivo delle prove non valutate, tra cui le conclusioni peritali e le deposizioni rese dai testi nel giudizio di primo grado, nonché delle reiterate istanze di acquisizione del fascicolo di primo grado formulate nel corso del giudizio di appello), la sentenza impugnata viola i principi sopra richiamati ed è affetta da vizio di motivazione, sino ad assumere carattere abnorme, poiché, nella sua funzione di giudice di appello, il tribunale:

-) si è limitato a prendere atto del mancato riscontro, da parte dell'ufficio del giudice di primo grado, alla richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio;

-) ha fatto riferimento a una generica "autorizzazione" alle parti alla ricostruzione del fascicolo, senza esplicitare se fosse stato loro concesso un termine, puntuale e determinato, a tale scopo;

-) è pervenuto a porre a carico delle parti, con pregiudizio del diritto di difesa, le conseguenze della disorganizzazione dell'ufficio giudiziario di primo grado;

-) ha ommesso, infine, di considerare l'eventualità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello.

2.5. Ne consegue che la decisione si pone in contrasto con i richiamati principi di diritto, avendo fatto discendere dalla mancata



disponibilità del fascicolo d'ufficio - e dall'omessa ricostruzione dello stesso solo genericamente evocata - conseguenze pregiudizievoli per la parte, pur in presenza all'interno di esso di atti e prove indicati come decisivi e non altrimenti valutabili.

3. In conclusione, in accoglimento di entrambi i motivi, e dunque dell'intero ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso Magistrato, per nuovo esame della fattispecie, in applicazione dei summenzionati principi di diritto, sinora disattesi.

4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'8 luglio 2026.

Il Presidente

LINA RUBINO

